

26006/08



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rafaele	CORONA	- Primo Presidente f.f. -
Dott. Salvatore	SENESE	- Presidente di sezione -
Dott. Paolo	VITTORIA	- Presidente di sezione -
Dott. Mario Rosario	MORELLI	- Consigliere -
Dott. Massimo	ODDO	- Consigliere -
Dott. Antonio	MERONE	- Consigliere -
Dott. Giuseppe	SALME'	- Rel. Consigliere -
Dott. Maura	LA TERZA	- Consigliere -
Dott. Angelo	SPIRITO	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

ACQUA CAMPANIA S.P.A. (già ENIACQUA CAMPANIA S.P.A.),
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13,
presso lo studio dell'avvocato FRONTONI MASSIMO,
rappresentata e difesa dall'avvocato CIOFFI GIOVANNI,
giusta delega in calce al ricorso;

2008

- **ricorrente** -

728

contro

Oggetto

*Giurisprudenza
Cassazione
me.*

R.G.N. 5688/06

Cron. 26006

Rep. 7071

Ud. 01/07/08



COMUNE DI NOLA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato PAOLO TESAURO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MANZO, giusta delega a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la decisione n. 6122/05 del Consiglio di Stato, depositata il 02/11/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/08 dal Consigliere Dott. Giuseppe SALME';

uditi gli avvocati Giovanni CIOFFI, Paolo TESAURO, Giuseppe MANZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso in via principale per l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto.

Svolgimento del processo

Con ricorso del maggio 2000 la Eniacqua Campania s.p.a., quale mandataria, a decorrere dal 1992, della regione Campania per la riscossione dei crediti per canoni o tariffe di depurazione e fognatura, ha chiesto al t.a.r. per la Campania la condanna del comune di Nola al pagamento dei canoni di depurazione e della quota parte del canone fognario dal 1° gennaio 1992 o, in via



subordinata, al pagamento di detti importi a titolo di risarcimento del danno, con obbligo del comune di rendere il conto dell'attività di emissione dei ruoli e di riscossione.

Con sentenza del 10 maggio 2002 il t.a.r. ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda relativa ai crediti anteriori al 1° gennaio 1999 e ha accolto in parte quella relativa agli anni successivi.

Il Consiglio di stato, con decisione interlocutoria del 21 novembre 2003, ha affermato la giurisdizione del a.g.a. anche per i crediti anteriori al 1° gennaio 1999, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito con l'art. 7 della legge n. 205 del 2000, in quanto la controversia aveva ad oggetto un rapporto tra enti gestori di un pubblico servizio, e ha disposto la prosecuzione del procedimento per l'accertamento dell'esatto importo dovuto dal comune. Con decisione del 2 novembre 2005, rilevato che la decisione interlocutoria non era stata impugnata ed era quindi passata in giudicato, ha ritenuto che nessun effetto potesse spiegare nella controversia la sentenza della corte costituzionale n. 204 del 2004 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d. lgs. 80/1998, nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le



controversie in materia di servizi pubblici anche quando non vi sia esercizio di poteri autoritativi da parte della p.a. La stessa decisione ha quindi provveduto a condannare il comune al pagamento degli importi accertati.

L'Acqua Campania s.p.a. (già Eniacqua Campania) ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 362 c.p.c., illustrato con memoria. Resiste con controrricorso il comune di Nola.

Motivi della decisione

La società ricorrente deduce che erroneamente il Consiglio di stato ha ritenuto irrilevante nella specie la sentenza della corte costituzionale n. 204 del 2004 sul rilievo della formazione del giudicato sulla decisione interlocutoria del 21 novembre 2003, perché, come è stato costantemente affermato dallo stesso consesso, sulla questione di giurisdizione il giudicato si forma solo quando sia pronunciata una sentenza della corte di cassazione e pertanto quando è stata pubblicata la sentenza n. 204/2004 il giudizio doveva considerarsi pendente. Il giudice amministrativo avrebbe dunque dovuto tenere conto dell'art. 33 d. lgs. 80/1998, come risulta dalla pronuncia di incostituzionalità.

Il ricorso non è ammissibile.

E' costante orientamento di questa corte che i mo-



tivi inerenti alla giurisdizione - in relazione ai quali soltanto è ammesso, ai sensi dell'art. 111, ultimo comma, cost. e dell'art. 362 c.p.c., il sindacato della corte di cassazione sulle decisioni del consiglio di stato - vanno identificati nell'ipotesi in cui la decisione del Consiglio di stato abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, ossia quando abbia giudicato su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, oppure abbia negato la propria giurisdizione nell'erroneo convincimento che essa appartenga ad altro giudice, ovvero ancora quando, in materia attribuita alla propria giurisdizione limitatamente al solo sindacato della legittimità degli atti amministrativi, abbia compiuto un sindacato di merito.

E' invece inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si denunci il cattivo esercizio da parte del Consiglio di stato della propria giurisdizione, come nel caso in cui la decisione sia censurata deducendo la violazione delle regole di formazione della cosa giudicata, giacché l'eventuale erroneità di detta pronuncia, risolvendosi in un mero vizio *in procedendo*, attiene all'esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo e, come tale, non è sindacabile dalle sezioni unite (ex

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'A' or 'K', located on the right side of the page.



multis: cass. n. 10971/2008, 24002/2007, 7026/2006, 17099/2003, 5077/2005)11099/2002, 16220/2001).

Il ricorso sotto l'apparente profilo dedotto del difetto di giurisdizione per superamento dei limiti esterni, in realtà censura una pretesa violazione di legge del Consiglio di Stato che erroneamente avrebbe ritenuto formato il giudicato sulla prima sua decisione interlocutoria, ma con ciò finisce per prospettare un vizio che attiene alla corretta esplicazione interna del potere giurisdizionale.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in € 12.700,00 (ivi compresi € 200,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili il 1° luglio 2008.

Il presidente

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

L'estensore

Depositata in Cancelleria



oggi, **30 OTT. 2008**
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista